

Sommario

Sommario
NEWS2
Modello IVA 2022, novità per e-commerce, beni anti-Covid e nuove soglie di compensazioni
Modello 730/2022 definitivo con bonus musica e bonus acqua
Contributo Covid per distributori di carburante. Secondo elenco ammessi al beneficio 6
Birrifici artigianali. Domande per contributo a fondo perduto8
Aiuti Covid, verifica e rispetto dei massimali. Istruzioni Mef9
Cfp riduzione canone affitti anche per le locazioni rinegoziate. Attenzione alla data12
Tax credit digitalizzazione per tour operator e agenzie di viaggio. Nel decreto i dettagli.14
L'importazione di beni Ue in San Marino con modello T2
No vax, le sanzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione17
Bonus pubblicità 2021, aperto canale per la trasmissione della sostitutiva19
Tax credit manifesti pubblicitari, da febbraio domande online. Istruzioni Entrate20
Tabelle ACI 2022: rimborsi chilometrici per uso di veicoli propri e fringe benefits23
Cfp attività chiuse: codici tributo per restituzione spontanea24
Elenchi INTRASTAT. Novità 2022 sui modelli25
Regime dei PIR. Le precisazioni dell'Agenzia26
GUIDA PRATICA29
Legge di bilancio 2022, tutte le misure a sostegno delle imprese29
ADEMPIMENTI E SCADENZE
20 gennaio 202234
25 gennaio 202234
31 gennaio 202234

Pagina 2 di 35

NEWS

Modello IVA 2022, novità per e-commerce, beni anti-Covid e nuove soglie di compensazioni

L'Agenzia delle Entrate, con il <u>provvedimento n. 11160/2022</u>, ha approvato il **modello di di- chiarazione IVA/2022**, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2021 da presentare nel 2022 ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.

Unitamente ad esso è stato licenziato anche il **modello IVA Base 2022**, da utilizzare in alternativa al modello IVA, che rappresenta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva.

Modello Iva 2022, confermati i termini di presentazione

I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei suddetti modelli secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Sono confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale: la **dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 2 maggio 2022.** Il termine ultimo del 2 maggio 2022 è stato differito rispetto al 30 aprile che cade di sabato.

È possibile, comunque, "anticipare" la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, se si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell'ambito della dichiarazione annuale, compilando il quadro VP.

Il nuovo modello non tiene conto delle bozze dei <u>documenti IVA precompilati</u>, che saranno mese a disposizione dall'Agenzia delle Entrate solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, con effetti quindi sul prossimo modello.

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 3 di 35

Novità del Modello di Dichiarazione IVA 2022

Il nuovo modello di **Dichiarazione Iva 2022** presenta alcuni cambiamenti che sono stati introdotti per accogliere le novità normative riguardanti l'applicazione dell'Imposta nel 2021.

In primo luogo, è da evidenziare che nei **quadri VE e VF** sono state modificate ed eliminate alcune percentuali di compensazione a seguito delle misure di sostegno per l'**agricoltura**, la **pesca**, l'**acquacoltura** e il **settore agrituristico** previste dal Dl Sostegni bis.

Nello specifico, è da segnalare una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

- la percentuale del 6% è sostituita con quella del 6,4% per la legna da ardere e per il legno squadrato;
- le percentuali del 7,65% e del 7,95% sono sostituite con quella del 9,5% per gli animali vivi della specie bovina e suina.

Inoltre, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la **compensazione "orizzontale" del credito IVA** (o del rimborso in procedura semplificata), come disposto dalla Legge di bilancio per il nuovo anno (L. n. 234/2021, art. 1, comma 72).

Di conseguenza, è stato eliminato il campo "6" nel rigo VX4 dove i subappaltatori edili dovevano attestare il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Altre novità si riferiscono alle operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: il campo 9 sezione 3-A rigo VF34 del modello IVA 2022 è stato denominato "Operazioni esenti legge 178/2020". Si ricorda, infatti, che quando il contribuente realizza operazioni di cessioni di strumenti per diagnostica Covid-19 e prestazioni di servizi ad esse connesse, nonché cessioni di vaccini contro il Covid-19 e prestazioni di servizi ad esse connesse, queste sono esenti da Iva fermo restando il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Da segnalare, inoltre, le modifiche apportate al modello per l'anno d'imposta 2021 al fine di accogliere le nuove regole per l'applicazione dell'Iva nell'e-commerce.

Nel **quadro VO** e nelle relative istruzioni, in materia di comunicazione delle opzioni e delle revoche, sono stati ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle "vendite a distanza intracomunitarie di beni", per tenere conto delle novità del D.lgs.. 83/2021 in materia di vendite intra-

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 4 di 35

comunitarie a distanza e prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, con particolare riferimento alla rideterminazione della soglia di semplificazione unitaria di 10 mila euro annui al di sotto della quale l'Iva è dovuta nel paese del fornitore, salvo opzione per la tassazione nel paese del consumo (ossia in quello di arrivo dei beni oggetto di vendita intracomunitaria, ovvero quello di residenza del committente dei servizi TTE).

Le norme sull'e-commerce, inoltre, hanno comportato modifiche al modello anche riguardo la determinazione della percentuale di detrazione.

Modello 730/2022 definitivo con bonus musica e bonus acqua

Dopo le bozze rese note il 23 dicembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il <u>provvedimento prot. 11185 del 14 gennaio 2022</u>, contenente il **modello 730/2022 in formato definitivo**, relativo al periodo d'imposta 2021, accompagnato dalle istruzioni.

Unitamente sono approvati: il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per CAF e professionista abilitato, il Modello 730-3 (prospetto di liquidazione), i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta).

Il modello 730 è previsto sia **precompilato che ordinario**. Possono avvalersi di tale modulo i contribuenti che nel 2022 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Pagina 5 di 35

La presentazione del modello 730/2022 ha come termine il 30 settembre 2022.

Superbonus 100% e altri bonus edilizi

Nel quadro destinato all'agevolazione 110%, si segnala l'inserimento dell'agevolazione per gli interventi diretti all'<u>eliminazione delle barriere architettoniche</u>. In particolare, si può beneficiare del Superbonus per lavori aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità , anche effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus.

Nell'ambito dei bonus edilizi, con detrazione pari al 50%, è presente l'intervento per il recupero del patrimonio edilizio che comprende la **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Modello 730/2022. Bonus acqua e bonus musica

Nuovi. invece:

- il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro);
- la detrazione IRPEF per spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per ragazzi tra 5 e 18 anni, a conservatori musicali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Il bonus musica è riservato ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore ai 36.000 euro e con il limite di 1.000 euro per ragazzo.

Spese veterinarie

Per quanto riguarda la detrazione IRPEF del 19% per i contribuenti che sostengono le spese veterinarie, il **limite di spesa** massimo detraibile (che eccede l'importo di 129,11 euro) è stato **elevato per il 2021 da 500 a 550 euro**.

Pagina 6 di 35

Modello 730/2022: trattamento integrativo per redditi bassi

Con riferimento alla parte riguardante i redditi dei contribuenti, è presente il dato sul trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati, pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non risulta superiore a 28.000 euro; altra detrazione, con importi gradatamente decrescenti, è prevista se il reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 40.000 euro (DL n. 3/2020).

Contributo Covid per distributori di carburante. Secondo elenco ammessi al beneficio

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto direttoriale del 21 dicembre 2021, ha delineato il secondo elenco delle imprese che risultano ammissibili al contributo riconosciuto in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19.

L'allegato al provvedimento riporta l'importo del contributo concesso a seguito degli approfondimenti istruttori sulle domande di agevolazione presentate.

Si ricorda che con decreto direttoriale del 9 marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande del **contributo a favore di micro**, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade, previsto dal <u>Dl Rilancio</u> (art. 40, Dl n. 34/2020). Si parte dal 30 marzo 2021.

Contributo distributori di carburante per Covid. A chi è diretto

La norma del Dl Rilancio ha disposto misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il **periodo di emergenza da Covid-19**. In particolare, viene riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con decreto direttoriale del 14 dicembre 2020 è stata data attuazione alla misura.

Ad essere interessate sono le Pmi in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (con esclusione dei premi Inail) alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della domanda:

- risultano regolarmente costituite, iscritte e "attive" al Registro imprese;
- svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto.

Pagina 7 di 35

Non sono ammesse al beneficio le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione.

Contributo distributori di carburante per Covid. In cosa consiste

L'agevolazione è rappresentata da un **contributo in conto esercizio**, nei limiti delle risorse disponibili, in base a quanto previsto dalla Sezione 3.1 del quadro temporaneo adottato con la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Se l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risulta superiore all'ammontare delle risorse disponibili, il MiSE procede al riparto delle stesse in proporzione all'importo richiesto da ciascuna impresa.

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Contributo distributori di carburante per Covid. Le domande

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo sono state indicate dal decreto direttoriale 9 marzo 2021.

L'istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso l'**apposita procedura informatica** disponibile al link 'padigitale.invitalia.it'; è richiesto l'accesso con SPID.

Le date: il termine iniziale è alle ore 12:00 del 30 marzo 2021 e quello finale alle ore 12:00 del 18 maggio 2021.

Alla presentazione della domanda deve provvedere il rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale, ovvero altro soggetto delegato alla compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione della domanda di contributo.

Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante.

A tale proposito, il proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 23 marzo 2021 esclusivamente attraverso PEC, una specifica richiesta alla PEC 'contributodistributori@pec.mise.gov.it'.

I proponenti sono tenuti anche all'invio del Modulo dichiarazione antiriciclaggio.

Birrifici artigianali. Domande per contributo a fondo perduto

Il MiSE ha dato attuazione all'art. 68-quater del DL n. 73/2021 (<u>Sostegni bis</u>) che ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di un **contributo a fondo perduto da riconoscere ai birrifici artigianali.** Le indicazioni fornite con decreto direttoriale del 12 gennaio 2022 e decreto ministeriale del 23 dicembre 2021.

Contributo a birrifici artigianali: domande

I soggetti in possesso dei requisiti fissati dal MiSE sono tenuti a presentare apposita istanza a partire dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022.

Il <u>decreto direttoriale del 12 gennaio 2022</u> contiene il <u>modello</u> da utilizzare per inoltrare la domanda

E' richiesta la modalità di invio tramite PEC all'indirizzo: contributobirrifici@pec.mise.gov.it.

E' ammessa la presentazione di una sola istanza per richiedente.

L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale.

L'efficacia dell'intervento è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea** che deve essere rilasciata in esito alla procedura di notifica.

Sostegno ai birrifici artigianali

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021 (in GU n. 1 del 3 gennaio 2022) dispone che i destinatari sono i birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, decreto del 4 giugno 2019.

Si intende per birra artigianale quella prodotta da birrifici indipendenti e non sottoposta a processi di microfiltrazione e pastorizzazione.

Pagina 9 di 35

Si specifica che un birrificio può concorrere ad ottenere il contributo:

- se utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- se è economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio;
- se non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.

Birrifici artigianali: agevolazione concessa

Il sostegno si concreta nella forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2021, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.

Tale contributo non rileva ai fini Irpef e Irap.

Erogazione del contributo

Dopo le opportune verifiche del MiSE sulle istanze ricevute, qualora l'esito sia positivo, si provvederà a determinare l'agevolazione concedibile secondo il quantitativo complessivamente preso in carico dal richiedente nell'anno 2020 ed in base al riparto.

La pubblicazione di un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari. Entro 90 giorni dall'emanazione di detto atto, verificata la regolarità contributiva del beneficiario, si provvederà ad erogare l'agevolazione spettante sul conto corrente indicato nell'istanza.

Aiuti Covid, verifica e rispetto dei massimali. Istruzioni Mef

Il Dipartimento delle finanze ha annunciato, il 13 dicembre 2022, che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19", in attuazione di quanto previsto dal Decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021).

Pagina 10 di 35

Il provvedimento attua l'articolo 1, comma 16, del Dl 41/2021 che ha introdotto, nel nostro ordinamento, lo **schema ombrello** (commi da 13 a 15) che consente alle imprese di usufruire degli aiuti nel rispetto dei nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Sono, dunque, pronte le regole per il monitoraggio degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese in crisi economica a causa dell'emergenza Covid, il tutto tenendo anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell'iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell'adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Lo schema di decreto consta di quattro articoli.

Aiuti Covid alle imprese oggetto di controllo

L'articolo 1 del <u>Dm 11 dicembre 2021</u> elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d'imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del "regime-quadro" e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli altri articoli del provvedimento in oggetto.

Aiuti Covid, rispetto dei massimali previsti dal Quadro temporaneo

Come si legge nella <u>relazione illustrativa del decreto ministeriale</u>, il Quadro temporaneo è stato oggetto di diverse modifiche, con le quali, in primo luogo, è stata introdotta la **Sezione 3.12** "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" e successivamente sono stati innalzati i massimali originariamente previsti sia per agli aiuti concessi nell'ambito nella **Sezione 3.1** "Aiuti di importi limitato" sia per quelli concessi nell'ambito della nuova Sezione 3.12.

Alla luce di ciò, l'articolo 2 individua i <u>massimali pro tempore applicabili agli aiuti</u> individuati nel precedente articolo 1, che appunto devono essere fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Nello specifico, è disposto che:

a) agli aiuti richiamati all'articolo 1 del decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:

Pagina 11 di 35

- 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021:

b) agli aiuti richiamati all'articolo 1 del decreto, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:

- 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
- 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, ai fini del rispetto dei diversi massimali **rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario**,

Autodichiarazione soggetti beneficiari degli aiuti

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato Covid devono presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato.

In particolare, nell'autodichiarazione il beneficiario deve attestare che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Il decreto rinvia, poi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell'autodichiarazione, comprese le modalità

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 12 di 35

tecniche con cui l'Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Sempre onere dell'Agenzia delle Entrate sarà quello di stabilire termini e modalità di riscossione dell'indebito aiuto fruito in caso di mancata restituzione volontaria dello stesso.

Nelle disposizioni finali del decreto Mef, infatti, vengono disciplinate le ipotesi di **superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo** e le modalità attraverso le quali sarà possibile procedere alla **restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente** i predetti massimali o al recupero dello stesso.

È prevista la possibilità per il soggetto beneficiario di procedere volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento; in caso contrario, il recupero sarà coattivo. In entrambi i casi, **non è previsto il pagamento di alcuna sanzione**, ma solo il pagamento degli **interessi di recupero** calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Cfp riduzione canone affitti anche per le locazioni rinegoziate. Attenzione alla data

L'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul **contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 9-quater del DL 137/2020 (**decreto "Ristori"**), riconosciuto ai **locatori di immobili ad uso abitativo** che abbiano ridotto, entro il 31 dicembre 2021, il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale (cosiddetto **Bonus affitti 2021**).

Nella <u>risposta ad interpello n. 13 dell'11 gennaio 2022</u>, l'Amministrazione finanziaria prende in considerazione il caso, non raro, di una duplice rinegoziazione del contratto di affitto che ha portato al rigetto di molte istanze.

L'istante ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, con decorrenza dal 23 luglio 2015, che è stato oggetto di due rinegoziazioni. La seconda rinegoziazione del contratto non è stata accolta, in quanto la procedura per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione, e, pertanto, respinge l'istanza che l'interessato intende inoltrare.

Lo stesso si rivolge all'Amministrazione finanziaria, ritenendo la mancata acquisizione dell'istanza "un'ingiustificata discriminazione nell'interpretazione della legge". Essendo, infatti, la

Pagina 13 di 35

ratio della norma quella di "premiare la generosità del locatore che riduce il canone di locazione", si ritiene che "il sistema non dovrebbe precludere la possibilità di far ottenere il beneficio anche a chi ha adottato la decisione sulla riduzione del canone addirittura in un momento antecedente la data del 29 ottobre 2020 e in cui già si palesavano i disagi dovuti all'inizio della pandemia".

Decreto Ristori, Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

Nella risposta n. 13/2022, l'Agenzia ripercorre gli aspetti principali della norma introdotta dal Dl Ristori, in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno della pubblicazione ufficiale), che riconosce "per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo …un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore".

Con successivi documenti di prassi è stato, poi, precisato che;

- il contributo spetta a condizione che la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data e "sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso".
- il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021.

Inoltre, per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, l'articolo 9-quater del decreto Ristori stabilisce alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti.

In particolare, è disposto che il **contratto di locazione deve essere oggetto di "una o più rine-goziazioni" in diminuzione** del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di **decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020** (entrata in vigore della legge istitutiva del contributo).

Pertanto, l'Agenzia ritiene che il Cfp non spetti con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, siano stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.

Cfp riduzione affitti solo per le rinegoziazioni successive al 25 dicembre 2020

Con riferimento al caso di specie, dunque, l'Agenzia delle Entrate esclude che il contributo in

Pagina 14 di 35

esame spetti per la prima rinegoziazione, stipulata prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato art. 9-quater, dal momento che la legge dispone solo per l'avvenire.

La "seconda" rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022 soddisfa, invece, il **requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo**, dato che, in sua assenza, il canone sarebbe tornato ad essere dovuto in misura piena.

Pertanto, secondo la risposta n. 13/E/2022, il **contributo a fondo perduto del 50%** riconosciuto a chi ha concesso per il 2021 una riduzione del canone locativo per i contratti in essere al 29 ottobre 2020 spetta **esclusivamente per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020**.

Ciò anche se il locatore si è visto respingere l'istanza in ragione di una precedente rinegoziazione del medesimo importo concesso prima che operasse l'agevolazione: il locatore, infatti, ha diritto ad essere ammesso a richiedere il contributo anche se i termini sono scaduti, presentando un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.

Tax credit digitalizzazione per tour operator e agenzie di viaggio. Nel decreto i dettagli

Ministero del Turismo e Ministero delle Finanze hanno dato attuazione alla **misura prevista dal PNRR** (art. 4, Dl n. 152/2021) a favore di <u>agenzie di viaggio e tour operator che investono in sviluppo digitale</u> (Misura M1C3, investimento 4.2.2 del Piano).

Con <u>decreto firmato il 29 dicembre 2021</u> i due dicasteri hanno reso note le **modalità applicative per fruire dell'agevolazione**.

Tax credit digitalizzazione per agenzie viaggio e tour operator

Il credito d'imposta è diretto alle **agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.12,** regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Tutti i requisiti richiesti dalla norma devono essere mantenuti fino ai successivi 5 anni dalla concessione dell'agevolazione, a pena di decadenza.

Il credito dovrà rispettare i limiti previsti dal piano temporaneo di aiuti e il regolamento "de minimis". Non sarà cumulabile con altre agevolazioni, sovvenzioni e aiuti.

Pagina 15 di 35

Digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator. Investimenti agevolati

Ai beneficiari viene riconosciuto un aiuto sotto forma di **credito d'imposta fino al 50% delle spese** sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Nello specifico, vengono agevolati i costi sostenuti per:

- wi-fi (impianti con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download);
- siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti di promozione per offerte innovative di inclusione e ospitalità per persone con disabilità:
- formazione del titolare o del personale dipendente per le attività elencate.

Previsto un importo massimo di spesa complessivo cumulato di 25.000 euro, con un limite di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

Il decreto 29 dicembre 2021, inoltre, specifica che gli investimenti:

- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda:
- devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica:
- devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall'inizio dell'intervento, con possibile proroga di massimo sei mesi.

Procedura di accesso al tax credit

Entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto, verrà pubblicata apposita comunicazione che indicherà le modalità di accesso alla **piattaforma online** utile per la presentazione della domanda al Ministero del Turismo. Dall'apertura della piattaforma, le imprese avranno 30

Pagina 16 di 35

giorni di tempo per inoltrare l'istanza.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del Turismo pubblica l'elenco dei beneficiari.

Gli incentivi saranno erogati in base all'ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali.

Utilizzo del bonus

Il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator può essere usato in **compensazione**, con modello F24, a partire dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

E' altresì possibile scegliere per la **cessione del credito**, totale o parziale, con facoltà di ulteriore cessione a terzi quali banche e intermediari finanziari o altri soggetti.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e dell'IRAP.

L'importazione di beni Ue in San Marino con modello T2

La procedura per gli **acquisti di beni dalla Ue alla Repubblica di San Marino** prevede che venga fornita una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione, ossia il documento di prova T2.

E' quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella <u>risposta n. 14 resa l'11 gennaio 2022</u> ad un rappresentante fiscale in Italia per una società con sede in San Marino che fa presente di acquistare beni all'interno della UE (senza compilare il documento di transito T2), assoggettandoli regolarmente a IVA, mediante l'applicazione del reverse charge.

L'Agenzia ricorda che la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione Europea; quindi, gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per tale soggetto un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario.

L'Iva sarà assolta tramite procedura doganale.

Ciò non vale però per gli scambi tra San Marino e Italia, in quanto manca tra gli stessi una dogana fisica; in tale fattispecie, l'Iva è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021.

Per quanto riguarda l'operazione di importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, la Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione. E non sono previste deroghe.

Quindi, l'operazione richiede sempre il modello T2.

Aggiunge la risposta n. 14/2022 che non assume importanza per la prova da fornire da parte dell'operatore la qualificazione fiscale dell'operazione, avvenuta mediante un rappresentante fiscale in Italia.

No vax, le sanzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il decreto legge numero n. 1 del 7 gennaio 2022 ha introdotto in maniera immediata l'<u>obbligo</u> <u>vaccinale anti Covid-19</u> per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 50 anni di età e non si sono ancora vaccinati. La disposizione si applica anche a chi compie 50 anni in data successiva all'entrata in vigore del documento, anche se la misura termina il 15 giugno 2022. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario, che viene così equiparato a quello scolastico.

Le disposizioni del nuovo provvedimento sono entrate in vigore dall'8 gennaio 2022.

Chi decide di non ricevere il vaccino, è tenuto a pagare una sanzione: la **multa scatterà dal 1º febbraio 2022 e ammonta a 100 euro.**

Vaccino obbligatorio per gli over 50, le violazioni sanzionate

In base al decreto-legge recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", c'è tempo per mettersi in regola con l'obbligo vaccinale fino al 31 gennaio 2022.

Pertanto, saranno sanzionate le seguenti tipologie di violazioni:

- 1. i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- 2. i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
- 3. i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.

Sanzioni per i non vaccinati a partire dal 1º febbraio

Come detto, chi rifiuta il vaccino contro il virus, causa della pandemia, avendone l'obbligo sarà soggetto ad una sanzione pari a 100 euro.

Per coloro che, invece, <u>accedono senza Green pass</u> nei luoghi dove è obbligatorio averlo (servizi, attività e mezzi di trasporto) le multe vanno da 400 a 1.000 euro; la stessa sanzione viene applicata a chi è deputato a controllare il possesso della certificazione verde e non lo fa.

Si ricorda, inoltre, che dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano il **super green pass** c'è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata).

Obbligo vaccinale over 50, chi invia la sanzione

La sanzione è disposta dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che redige una lista di soggetti inadempienti sulla base dei dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria e per cui non risultano esenzioni.

L'Agenzia invierà una sorta di "avviso bonario", con il quale comunicherà ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, indicando ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, per inviare all'Azienda sanitaria locale competente per il territorio la certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale o di altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Sempre entro lo stesso termine dei 10 giorni, l'interessato deve dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione stessa dell'avvenuta presentazione dei documenti all'ASL, che a sua volta comunicherà all'Agenzia delle Entrate – Riscossione la ricezione della documentazione di differimento o esenzione dall'obbligo vaccinale.

Dunque, per evitare la multa da 100 euro, un over 50 non vaccinato deve avere un certificato

Pagina 19 di 35

del medico di base o del medico vaccinale che certifichi un rischio oggettivo per la vaccinazione del paziente. L'attestazione deve essere, poi, comunicata all'ASL e al Fisco.

Se la ASL non conferma le attestazioni sulle esimenti rese dal cittadino, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a notificare - entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione dell'"avviso bonario" – un **avviso di addebito**, con valore di titolo esecutivo.

In caso di opposizione all'avviso di addebito contenente la sanzione, il Dl n. 1/2022 indica la competenza del **Giudice di pace** e quella dell'**Avvocatura dello Stato** ad assumere il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Bonus pubblicità 2021, aperto canale per la trasmissione della sostitutiva

Nell'ambito del **bonus pubblicità**, con avviso del 22 dicembre 2021 il Dipartimento per l'editoria aveva reso noto che erano stati modificati i **termini per l'invio della dichiarazione sostitutiva:** il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022 è stato sostituito con quello 10 gennaio-10 febbraio 2022.

L'invio di tale dichiarazione termina l'iter per accedere al contributo; infatti, il credito d'imposta poteva essere prenotato, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, dal 1° al 31 ottobre 2021.

Bonus pubblicità: cosa prevede

L'agevolazione, introdotta nel 2018, è stata rimodulata per gli **anni 2021 e 2022** dal decreto Sostegni-bis, prevedendo che il bonus venga concesso nella <u>misura unica del 50%</u> del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici - anche online - e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sempre per gli anni 2021 e 2022, **non è richiesto il presupposto dell'incremento minimo** dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Bonus pubblicità. Invio della dichiarazione sostitutiva

Dunque, gli interessati che avevano prenotato il credito d'imposta entro il 31 ottobre 2021, sono ora tenuti ad **inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva**, per effetto della proroga, entro il termine del **10 febbraio 2022**.

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 20 di 35

In merito, l'Agenzia delle Entrate comunica che è reso disponibile, dal 10 gennaio, il **canale te-lematico di trasmissione** della dichiarazione.

Occorre accedere alla sezione "Servizi per", alla voce "Comunicare" dell'area riservata, accessibile con Spid, Entratel e Fisconline, Cie o Cns.

Tax credit manifesti pubblicitari, da febbraio domande online. Istruzioni Entrate

Con la prima circolare del nuovo anno, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per accedere al tax credit pubblicità, che è stato introdotto dal decreto **Sostegni bis** in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per assicurare la **ripresa del mercato della pubblicità** effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. A disposizione ci sono 20 milioni di euro.

Già con il precedente provvedimento direttoriale del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal decreto ed è stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia per beneficiare del credito d'imposta. Ora, con la nuova circolare vengono offerti chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato tax credit manifesti pubblicitari.

Canone unico patrimoniale, cos'è

L'articolo 67-bis del Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, ha previsto a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati (o in concessione), che abbiano versato il canone dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali, un credito d'imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.

La Legge di bilancio 2020 ha, infatti, introdotto dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, **Tosap** e **Cosap**), un "canone unico patrimoniale" che va versato per:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 21 di 35

laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Tale canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Il canone può avere una tariffa annua o giornaliera e deve essere versato in un'unica soluzione direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali.

Credito d'imposta impianti pubblicitari per il canone unico patrimoniale

Il credito d'imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Non si applica, invece, alle insegne di esercizio.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno versato, anche tardivamente con interessi e sanzioni, il canone per il 2021 entro la data di presentazione della comunicazione.

Va preso in considerazione solo l'**importo effettivamente versato a titolo di canone** e non quello astrattamente dovuto dal contribuente.

Specifica l'Agenzia che il credito d'imposta "sarà riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi".

Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone andrà ricalcolato parametrando l'importo versato ai 6 mesi.

L'ammontare massimo del bonus sarà pari all'importo del canone 2021 moltiplicato per la percentuale che sarà fissata dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di marzo 2022: se l'ammontare totale delle comunicazioni non supererà il limite di spesa dei 20 milioni di euro, questa percentuale sarà pari al 100 per cento.

Pagina 22 di 35

Credito d'imposta manifesti pubblicitari, domanda e utilizzo

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta, la <u>circolare n. 1/2022</u> ricorda che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d'imposta dovranno comunicare dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l'importo versato a titolo di canone patrimoniale per l'anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta si potrà **utilizzare esclusivamente in compensazione**, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento agenziale che renderà nota la misura percentuale del tax credit e non potrà essere chiesto a rimborso.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione:

- il modello F24 si dovrà presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per l'utilizzo in compensazione, l'Agenzia dovrà comunicare con successiva risoluzione i relativi codici tributo.

Dato che tale credito d'imposta rientra tra gli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» esso:

- 1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- 2. non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo Tuir:
- 3. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Tabelle ACI 2022: rimborsi chilometrici per uso di veicoli propri e fringe benefits

Come ogni fine anno è arrivato puntuale il comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, che annuncia l'ufficialità delle **tabelle nazionali dei costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'**ACI**.

Le Tabelle sono valide per l'anno successivo e servono per calcolare i rimborsi chilometrici delle auto aziendali ad uso promiscuo in fringe benefit, oltre che per calcolare i rimborsi chilometrici da parte di professionisti che utilizzano propri mezzi di trasporto.

Le Tabelle sono elaborate dall'Automobile club d'Italia in base all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, entro il 30 novembre di ogni anno, e poi comunicate al Mef per consentire il calcolo del reddito che deriva dal bene dato in uso.

La concessione del **veicolo aziendale in uso promiscuo** è considerato, infatti, un *fringe benefit* soggetto a tassazione, in base a quanto previsto dall'articolo 51 del Tuir; i dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l'automezzo messo a disposizione dall'azienda, devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

Le categorie di Tabelle ACI per il 2022 passano a 12:

- 1. Autoveicoli a benzina in produzione;
- 2. Autoveicoli a gasolio in produzione;
- 3. Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano in produzione;
- 4. Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione;
- 5. Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione;
- 6. Autoveicoli a benzina fuori produzione;
- 7. Autoveicoli a gasolio fuori produzione;
- 8. Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione;
- 9. Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;

Pagina 24 di 35

- 10. Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione;
- 11. Motoveicoli;
- 12. Autocaravan.

Le nuove Tabelle tengono conto di una importante novità: dal 1° luglio del 2021 il regime di addebito di questo tipo di *benefit* prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso (Legge di bilancio 2020 comma 632).

Cfp attività chiuse: codici tributo per restituzione spontanea

Istituti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2022 i codici tributi per consentire ai soggetti che hanno ricevuto i cfp "attività chiuse" non avendone titolo di restituirli.

Le attività destinatarie dei Cfp

Il riferimento è alle <u>attività chiuse</u> durante la pandemia, ai sensi del DL Sostegni-bis, per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, nonché ai titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili", risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (DL n. 105/2021).

In merito è intervenuto il provvedimento direttoriale prot. 336230 del 29 novembre 2021 che, tra l'altro, ha stabilito che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi. Viene esclusa la compensazione ma alle sanzioni si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13, Dlgs n. 472/1997.

Codici tributo per la regolarizzazione spontanea

Dunque, la <u>risoluzione con. 2 del 2022</u> istituisce i necessari codici tributo da indicare nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE):

- 8137 "Contributo a fondo perduto per attività chiuse Restituzione spontanea CAPI-TALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021";
- 8138 "Contributo a fondo perduto per attività chiuse Restituzione spontanea INTE-RESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021";
- **8139** "Contributo a fondo perduto per attività chiuse Restituzione spontanea SAN-ZIONE art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021".

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 25 di 35

Inoltre, detti codici vanno esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "Contribuente", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "Erario ed altro, nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", nessun valore; nel campo "codice", uno dei codici tributo.

In tale sezione, vanno anche indicati, nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato "AAAA"; e nel campo "importi a debito versati", l'importo del contributo da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Elenchi INTRASTAT. Novità 2022 sui modelli

Modificazioni alla presentazione dei **modelli INTRASTAT per il 2022**: lo comunica la <u>determinazione</u> n. 493869/RU del 23 dicembre 2021.

Il documento contiene in allegato i nuovi modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie che sostituiscono quelli approvati con la determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 (percorso: adm.gov.it – Servizi digitali – Intrastat – Riferimenti Normativi sull'Intrastat).

Modello INTRA 2bis

I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi mensili riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, qualora:

- l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 350.000 euro;
- per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

Negli elenchi riepilogativi riferiti agli acquisti intracomunitari di beni non entrano più le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta.

Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis

Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, vengono indicati i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione" di cui all'Allegato XI.

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) della suddetta tabella.

Gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A) o alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla Tabella citata.

Nel Modello INTRA 1bis, a fini statistici, viene aggiunta l'informazione riguardante il Paese di origine delle merci.

Semplificazioni – In caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, è ammesso compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Ciò vale anche per gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari.

Non sono più presenti **n**egli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento.

Modello INTRA 1 – sezione 5

Nella Sezione 5 del Modello INTRA 1 vanno riepilogate le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini IVA al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in **regime di "call-off stock"**.

Regime dei PIR. Le precisazioni dell'Agenzia

I Piani di risparmio a lungo termine (PIR) – veicolo per portare i risparmi delle famiglie in investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali – sono sorti con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) ma ben presto modificati dal Dl n. 124/2019, dal Decreto Rilancio

Pagina 27 di 35

(n. 34/2020) e dalla <u>legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), che ha introdotto un credito d'imposta</u>.

Questo è pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, se detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Nella <u>circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 29 dicembre 2021</u>, viene ripercorso il quadro definitivo delle misure per operare e gestire i PIR, dopo aver raccolto con una consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e associazioni di categoria.

PIR: i beneficiari

I PIR sono una forma di investimento caratterizzata da un regime agevolativo, diretta alle **persone fisiche** residenti in Italia - con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa - alle **Casse di previdenza** e ai **Fondi pensione.**

Cosa comportano i PIR? La disciplina prevede la **non imponibilità**, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, derivanti dagli investimenti in presenza di particolari vincoli sulla composizione dei portafogli e sulla durata dell'investimento (con obbligo di mantenimento per almeno 5 anni). Inoltre, la non imponibilità si allunga, in caso di successione, sul trasferimento degli strumenti detenuti nel piano.

PIR: le modifiche

Per mano del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) sono stati creati i **Pir alternativi**, ossia misure dirette ad incentivare l'afflusso di risorse alle imprese, aggiungendo capitale di debito, e potenziando le capacità dei Pir di dirigere il risparmio privato verso il mondo delle imprese, anche diverse da quelle di dimensioni più rilevanti.

Con la legge di bilancio 2021 è stato previsto un **credito d'imposta** pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, a condizione che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.

Al momento, specifica la circolare n. 19/2021, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, le persone fisiche possono detenere un solo PIR ordinario (1.0, 2.0 o 3.0) ed un PIR Alternativo.

Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 28 di 35

PIR: i chiarimenti offerti

Con riferimento agli investimenti oggetto di PIR, si chiarisce che le **quote di partecipazione in piccole e medie imprese**, costituite in forma di società a responsabilità limitata, **offerte al pubblico** (anche tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti) possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR.

Non si applica ai PIR alternativi la limitazione alle sole quote di partecipazione offerte al pubblico in imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Inoltre, il regime dei Pir e il regime fiscale degli **investimenti in startup e in Pmi innovative** possono essere applicati congiuntamente in quanto **non sono alternativi.**

Per quanto riguarda il credito d'imposta, l'utilizzo in compensazione non prevede limitazioni circa i debiti d'imposta pagabili; pertanto il bonus è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall'Irpef e con i contributi eventualmente dovuti dall'investitore.

Si aggiunge che gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d'imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie.

GUIDA PRATICA

Legge di bilancio 2022, tutte le misure a sostegno delle imprese

Ricco il pacchetto di incentivi e agevolazione dedicati alle imprese che è stato inserito all'interno della **Legge di bilancio 2022**, in vigore dal 1° gennaio.

Si tratta di misure per la competitività del sistema produttivo italiano e delle imprese in difficoltà a causa dei due anni di pandemia vissuti, ma anche di:

- incentivi per investimenti in transizione digitale e green;
- un nuovo fondo per la transizione industriale;
- norme anti-delocalizzazioni;
- nuovi fondi per i contratti di sviluppo;
- proroga della Nuova Sabatini;
- rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI,
- riforma del Patent box:
- sostegni contro il caro bollette.

Il duplice obiettivo del Governo è quello di agire lungo la direttrice degli obiettivi di sviluppo e rilancio economico fissati dal PNRR (trasformazione digitale e green dei processi produttivi, attrazione di investimenti nazionali e internazionali), ma anche lungo quella degli aiuti e dei ristori per la ripartenza post-Covid e della tutela dei lavoratori coinvolti da aziende in crisi.

Investimenti 4.0, green e internazionalizzazione

Nella Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12, sono state incrementate le risorse a sostegno dell'**internazionalizzazione delle imprese italiane**, attraverso incentivi e aiuti specifici.

Prorogate anche le misure fiscali che prevedono crediti d'imposta per investimenti in ambito Industria e Transizione 4.0, nonché per quelli in R&S, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Inoltre, è stato istituito presso il MiSE il **Fondo per la transizione industriale** con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo e l'impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate.

Norme antidelocalizzazione e per imprese in crisi

Prevista una specifica **norma antidelocalizzazione**, che si applicherà alle aziende con più di 250 dipendenti che non risultano in crisi, ma che decidono comunque di chiudere una sede, licenziando più di 50 dipendenti.

La norma prevede una comunicazione preventiva da parte dell'impresa, almeno tre mesi prima, a sindacati, Regioni, Ministero del Lavoro, MiSE ed ANPAL, e la presentazione di un piano per tutelare i lavoratori in esubero.

Inoltre, sono state introdotte misure per i **lavoratori di aziende in crisi**, come: un **Fondo speciale di 100 milioni di euro** per favorire il prepensionamento con una dotazione complessiva di 550 milioni di euro, ma anche la **decontribuzione totale** per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori.

Le risorse del nuovo Fondo sono destinate a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di PMI in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Previste, anche, agevolazioni per l'acquisto di immobili da imprese in crisi.

Un'altra misura che si rivolge alle imprese, già operativa, è la direttiva del ministro Giorgetti del 6 agosto 2021, indirizzata a tutte le Direzioni del Ministero per dare priorità, nella richiesta di incentivi di vario tipo, alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi e che si impegnano ad assumere i percettori di sostegno al reddito, i disoccupati e i lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi al MiSE.

Contratti di sviluppo rifinanziati

Rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.

Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia

A sostegno delle imprese sono state rifinanziate anche la **Nuova Sabatini con 900 milioni di euro** complessivi dal 2022 al 2026 e il **Fondo di garanzia** con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

La Legge Sabatini regola gli incentivi dati alle PMI che hanno necessità di rinnovare macchinari e attrezzature, quindi beni strumentali per i processi produttivi. Si tratta quindi di una misura che consente a micro, piccole e medie imprese l'acquisto o il leasing di beni strumentali tramite finanziamenti bancari assistiti da un contributo statale sugli interessi.

La Manovra finanziaria per il 2022 prevede alcune novità:

- l'incentivo per i beni strumentali delle PMI ritorna, però, al sistema di erogazione tramite quote, mentre la tranche unica torna ad essere limitata agli incentivi che rientrano sotto una certa soglia;
- per quanto riguarda invece il Fondo di Garanzia, riduce i prestiti all'80% della garanzia, fino a 30mila euro, fino al 30 giugno 2022.

Potenziato il Patent box

Prevista anche una modifica della misura agevolativa **Patent box**: la Legge n. 234/2021 ha "elevato" dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale prevista per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma ha anche ristretto il campo di applicazione del beneficio limitato ora solo ai software protetti da copyright, ai brevetti industriali ed ai disegni e modelli.

Restano, così, esclusi - rispetto alla versione previgente - i marchi d'impresa (anch'essi non compresi nel *Patent box* del 2015) ed i processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano nel *Patent box* disciplinato dalla Legge di stabilità 2015).

Allo stesso tempo, è stato eliminato anche il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo, prevendendo un regime transitorio.

Per effetto delle modifiche approvate, dunque, i contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, possono usufruire del nuovo Patent box e del credito d'imposta R&S.

Modificata anche la disciplina "transitoria" di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non

Pagina 32 di 35

obbligare al transito automatico al nuovo Patent box chi ha esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Con le modifiche in esame viene chiarito che il transito alla nuova disciplina è consentito ai soggetti che hanno esercitato o che esercitano opzioni afferenti al vecchio regime del Patent box in relazione a periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.

Credito d'imposta per collocamento in Borsa PMI

Prorogato a fine 2022 il credito d'imposta pari al 50% delle **spese di consulenza per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa** in un paese dell'Unione europea. La norma riduce il massimale del beneficio da 500 mila e 200 mila euro.

Con una ulteriore modifica viene, poi, stabilito che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l'anno 2022 e di 5 milioni per l'anno 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Sgravio contributivo per contratti di apprendistato

Dalla Manovra finanziaria per il 2022 arriva anche il via libera allo **sgravio contributivo al 100%** per tre anni a favore delle micro imprese per i **contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25.**

N.B. - è previsto uno sgravio totale dei contributi per i primi 36 mesi del rapporto di lavoro; per il resto del periodo formativo si applicherà l'aliquota ordinaria del 10%

La norma prevede un'esenzione per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello firmati nel 2022 dalle piccole imprese fino a 9 dipendenti.

Serve per agevolare l'assunzione di under 25 e a copertura di questo strumento sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024.

Manovra 2022, alcuni rinvii

Rinviata al 1º gennaio 2023 l'entrata in vigore della sugar e plastic tax.

Pagina 33 di 35

Rinviata di due anni l'entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo.

Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022.

Infine, è stata prorogata per tre mesi l'esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.

Norme e Prassi

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (GU n. 310 del 31/12/2021)

ADEMPIMENTI E SCADENZE

20 gennaio 2022

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell'anno Soggetti: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014

25 gennaio 2022

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) - IV trimestre 2021 Soggetti: Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

31 gennaio 2022

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022 Soggetti: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022 Soggetti: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2022

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12 Soggetti: Dichiarazione



Lunedì 17 gennaio 2022 Pagina 35 di 35

mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)